

# TRIBUNALE DI RIETI

r.g.e 16/2016

DECRETO

ASTE  
GIUDIZIARIE.it

Il Giudice dell'esecuzione dott. Roberto Colonnello,

letta la relazione del professionista delegato depositata il 5.10.2023;

ritenuto che, alla luce di quanto relazionato, soprattutto con riguardo agli elementi che consentono di inferire una sia pur minima attuale appetibilità del compendio pignorato sul mercato, sia opportuno disporre che il professionista delegato proceda ad effettuare un ultimo ed ulteriore esperimento di vendita;

ritenuto che sia necessario fissare ex novo i termini, essendo quelli precedentemente assegnati ormai scaduti e dunque non prorogabili, per l'espletamento di tale ulteriore esperimento di vendita e per l'espletamento degli adempimenti successivi alla (eventuale) vendita;

ritenuta la necessità di disporre l'integrazione del fondo spese necessario per gli adempimenti pubblicitari;

visto l'art. 568 c.p.c. e ritenuto non probabile che la vendita col metodo dell'incanto possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà né sussistenti giustificati motivi per disporre la rateizzazione del versamento del prezzo;

DISPONE

la vendita senza incanto del compendio oggetto di pignoramento e meglio identificato nella relazione di stima e relativi allegati a firma dell'esperto stimatore al valore d'asta calcolato sulla base della prevista riduzione del prezzo indicato nell'ultimo esperimento di vendita rimasto infruttuoso, con offerta minima ridotta del 25% come per legge;



ritenuto di procedere alla vendita con le forme previste dall'art. 591 bis c.p.c., mediante delega del compimento delle operazioni al professionista già incaricato con le modalità telematiche richieste dall'art. 569 c.p.c.;

visti gli artt. 569 e 591 bis c.p.c.

#### DELEGA

il compimento delle operazioni di vendita al professionista avv. Francesco PISELLI, che vi provvederà, quale referente della procedura, presso codesto Tribunale nell'aula dedicata alle vendite delegate, in via telematica, con eventuale gara tra gli offerenti in modalità asincrona e nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161-ter disp. att. c.p.c. di cui al decreto del Ministro della Giustizia 26 febbraio 2015, n. 32

#### CONFERMA

Quale gestore della vendita telematica la società cui è stato già conferito tale incarico nella presente procedura con riferimento ai precedenti esperimenti di vendita;

#### ASSEGNA

al professionista nominato termine di 4 mesi dalla avvenuta comunicazione del conferimento dell'incarico per l'espletamento di **un'ulteriore, unico, ed ultimo esperimento di vendita** e termine di ulteriori 6 mesi per gli adempimenti successivi alla stessa e invita il delegato, ove intenda accettare l'incarico fuori udienza, a depositare l'atto di accettazione in via telematica (come da modello disponibile sul sito del Tribunale) di tale ulteriore e suppletivo incarico;

#### DETERMINA

in favore del professionista delegato ai sensi dell'art. 2 n. 6 D.M. 227/15 un (ulteriore) acconto di euro 500,00 per spese, ivi comprese le spese per i servizi di pubblicità e della



vendita telematica, disponendo che il creditore procedente gli versi tali somme entro il termine di giorni **15** a pena di improcedibilità dell'esecuzione (termine decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza) e ferma la possibilità per il professionista di utilizzare anche il residuo del fondo spese già versato dai creditori ai fini dei precedenti esperimenti di vendita;

#### DISPONE

che, in caso di omesso pagamento da parte del creditore procedente delle suddette somme nel termine indicato, il delegato provveda immediatamente a sollecitare – a mezzo PEC - tutti i creditori muniti di titolo di eseguire il pagamento nell'ulteriore termine di giorni 30 decorrente dalla comunicazione stessa, a pena di improcedibilità dell'esecuzione;

#### DISPONE

dunque che, in caso di perdurante inerzia, il delegato provveda a segnalare la circostanza al G.E. ai fini della dichiarazione di estinzione ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c. ovvero di improcedibilità dell'esecuzione (producendo in allegato la menzionata comunicazione di sollecito ai creditori);

#### CONFERMA

per il resto, il contenuto dell'ordinanza di delega dell'8 marzo 2023 che qui è da intendersi integralmente ritrascritta.

Si comunichi alle parti, al custode e al professionista delegato.

IL G.E.

Roberto Colonnello

